



Siena, 6 marzo 2006

Ai Direttori ed ai Segretari amministrativi di  
Dipartimento

Ai Presidi di Facoltà

Ai Presidenti ed ai Direttori dei Centri Servizi  
di Ateneo

Ai Dirigenti amministrativi

LORO SEDI

Prot.: n.4909/R.U.

Oggetto : conferimento incarichi individuali di lavoro autonomo.

Recentemente il legislatore è intervenuto più volte in materia di prestazioni di lavoro autonomo, a cui possono ricorrere le pubbliche amministrazioni, che possono assumere diverse forme, a seconda del contenuto della prestazione e delle sue modalità di svolgimento.

In particolare sia la finanziaria 2005 (legge 30.12.2004 n. 311) sia quella 2006 (legge 23.12.2005 n. 266) hanno introdotto limitazioni, per lo più di carattere finanziario, alla possibilità di ricorrere a tale forma di lavoro, prevedendo altresì una conseguente trasmissione di informazioni alla Corte dei Conti.

Sulla materia ha deliberato la stessa Corte dei Conti il 15.2.2005 ([http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-ri/Sezioni-ri/Programmaz/allegati-d/def\\_SEZIONI-RIUNITE-IN-SEDE-DI-CONTR.doc\\_cvt.htm](http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-ri/Sezioni-ri/Programmaz/allegati-d/def_SEZIONI-RIUNITE-IN-SEDE-DI-CONTR.doc_cvt.htm)), ed è stata anche emanata una circolare da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica il 15.3.2005 ([http://www.funzionepubblica.it/docs\\_pdf/lett\\_circolare\\_incarichi\\_3.pdf](http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/lett_circolare_incarichi_3.pdf)).

Recentemente, l'11 gennaio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4 che, all'art. 13 interviene sull'argomento, modificando il D.Lgs. 165/2001.

La materia, che in parte è già stata affrontata dal Consiglio di Amministrazione nell'ultima seduta del 30 gennaio scorso, sarà oggetto di successive note informative e di direttive da parte dell'Amministrazione, non appena saranno chiariti alcuni punti soprattutto attinenti i limiti di spesa.

### Incarichi individuali di lavoro autonomo.

Tuttavia, tenuto conto sia della obbligatoria rendicontazione agli organi di controllo sia delle specificazioni introdotte dal D.L. 4/2006, è urgente intervenire fin da subito con delle prime indicazioni di carattere procedurale.

Il D.L. n. 4/2006, è intervenuto integrando la fonte normativa che consente alle pubbliche amministrazioni di affidare incarichi individuali di collaborazione ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio. Le modifiche introdotte, che come detto dallo stesso legislatore hanno come scopo unico quello di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, così sostituiscono il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

*“6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

*6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.”*

La descrizione dettagliata da parte della norma di quelli che sono i presupposti per il conferimento di questo tipo di incarichi, comporta inevitabilmente da parte nostra una integrazione delle procedure amministrative interne, in modo da rendere esplicite e documentate le fasi del procedimento che portano al conferimento stesso.

### Tipologie di incarichi.

Innanzitutto, anche al fine di agevolare le previste successive comunicazioni agli organi di controllo, occorre ricondurre gli incarichi, tenendo conto del contenuto della prestazione e delle sue modalità di svolgimento ed alla luce dei pronunciamenti sopra ricordati, ad alcune tipologie predefinite:

#### ➤ **incarichi di consulenza**

“il committente si assicura pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni tramite prestazioni professionali, eventualmente anche in maniera coordinata e continuativa” (*Circolare Funzione pubblica*);

“richieste di pareri ad esperti” (*Delibera Corte dei Conti*).

➤ **incarichi di studio**

“lo studio o l’esame di un particolare problema con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio del committente e sarà da questi utilizzato” (*Circolare Funzione pubblica*)

“svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte” (*Delibera Corte dei Conti*).

➤ **incarichi di ricerca**

“si sostanziano in un’attività speculativa, e in questo caso acquista una particolare importanza il legame con l’attività programmatoria dell’amministrazione” (*Circolare Funzione pubblica*)

“presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione” (*Delibera Corte dei Conti*).

Le prestazioni professionali che caratterizzano queste tre tipologie di incarichi, qualora presuppongano un coordinamento con l’attività del committente ed un inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione del lavoro oltre a non avere un carattere episodico dell’attività, possono essere oggetto anche di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Alle tre tipologie sopra elencate se ne aggiungono altre che non siano altrimenti più specificamente individuabili:

➤ **incarichi a progetto**

Le prestazioni oggetto degli incarichi sono riferite a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l’attività istituzionale generale dell’Ateneo e con gli obiettivi dal medesimo prefissati. Questa tipologia di incarichi sono espressamente disciplinate da uno specifico regolamento di Ateneo ed assumono sempre la forma di collaborazioni coordinate e continuative.

➤ **incarico episodico a progetto**

nel caso in cui un incarico a progetto come sopra descritto, sia escluso dalla applicazione del regolamento sulle collaborazioni coordinate e continuative, in quanto di durata complessiva non superiore a trenta giorni, nel corso dell’anno solare, e con un compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a cinque mila euro, viene definito incarico episodico a progetto.

➤ **incarico episodico di carattere didattico**

consiste in una prestazione di natura didattica (lezioni episodiche, interventi in seminari, ecc.) nell’ambito di percorsi didattici dell’Università (Corsi di laurea, Master, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione, ecc.) ovvero prestazioni di natura didattica non riconducibili a percorsi didattici dell’Università.

## Procedure per il conferimento degli incarichi.

Tenuto conto delle considerazioni già espresse, occorre procedere a definire l'iter da seguire per l'attivazione degli incarichi individuali di lavoro autonomo.

Per il conferimento degli incarichi a progetto, di consulenza, studio e ricerca che assumano la forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, resta ferma la procedura definita dal regolamento di Ateneo per le collaborazioni coordinate e continuative.

Per gli altri incarichi di **carattere episodico**, che non assumono cioè la forma della collaborazione coordinata e continuativa, è opportuno adottare modalità analoghe, come di seguito precisate:

1. l'individuazione del collaboratore da parte del committente avviene, di norma, tramite avviso di selezione da pubblicizzare tramite affissione all'albo principale della sede e con le eventuali ulteriori forme che il committente stesso ritenga opportune;
2. nell'avviso devono essere indicati:
  - a) la tipologia dell'incarico, come sopra definita;
  - b) l'oggetto, che in alcuni casi deve assumere forma progettuale;
  - c) gli obiettivi;
  - d) la durata;
  - e) il luogo della prestazione;
  - f) il compenso;
  - g) la descrizione della professionalità richiesta al collaboratore;
  - h) le modalità di presentazione del curriculum del medesimo;
3. tra la data di pubblicazione dell'avviso e la data dell'individuazione del collaboratore da parte del Committente, devono intercorrere almeno cinque giorni;
4. la valutazione e la scelta, motivata, da parte del committente, deve risultare da apposita relazione: non trattandosi di procedura di reclutamento, nell'atto stesso non debbono essere stilate graduatorie né tanto meno essere espressi giudizi di idoneità;
5. il conferimento deve avvenire tramite lettera di incarico, sottoscritta dal committente e controfirmata per accettazione dal collaboratore, che deve contenere gli elementi di cui al punto 2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 2.e), 2.f).

Il committente è individuato nel responsabile scientifico e/o gestionale dell'attività oggetto dell'incarico. La decisione di attribuire l'incarico è deliberata dal Consiglio della struttura di riferimento. Nei casi di urgenza, quando non sia possibile il passaggio preliminare in Consiglio, la lettera di incarico firmata dal committente, verrà controfirmata dal responsabile della struttura di riferimento, salvo portare a conoscenza la decisione sull'attribuzione dell'incarico stesso nella riunione del Consiglio della struttura immediatamente successiva.

Per gli incarichi episodici a contenuto didattico che vengano poi formalmente riconosciuti come utili nell'ambito di percorsi didattici per gli studenti iscritti presso la nostra Università, è opportuno precisare che il conferimento non può che essere effettuato dalle strutture didattiche a ciò preposte dagli specifici regolamenti di riferimento a seconda della tipologia del corso e con le modalità di

attribuzione dell'incarico dagli stessi previste; l'attribuzione del compenso deve essere indicata nello stesso atto di incarico, con esplicita indicazione dei fondi su cui il relativo onere dovrà gravare, che quindi deve essere controfirmato anche dal titolare di tali fondi stessi, o con successivo atto integrativo distinto che comunque ad esso faccia riferimento.

Per gli incarichi episodici attribuiti da strutture dell'Amministrazione centrale, il committente è il Rettore o, su espressa individuazione del Rettore, i responsabili di programmi e/o attività predefinite, per i quali siano stanziati appositi fondi.

Per gli incarichi che non assumano la forma della collaborazione coordinata e continuativa, il Committente può eventualmente procedere, sotto la propria responsabilità e ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la scelta del collaboratore, alla individuazione diretta dello stesso anche prescindendo dall'emanazione dell'avviso sopra indicato, qualora:

- a) via sia un'urgenza dei lavori tale da non consentire alcun rinvio;
- b) nel caso di nota specialità della competenza e/o della professionalità da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche della prestazione da rendere o comunque per prestazioni eccezionalmente limitate;
- c) in caso di specifiche convenzioni ove sia espressamente indicato il nominativo della persona cui debba essere affidato l'incarico, preselezionata dal soggetto con cui la convenzione è stipulata, che ne attesta il possesso dei requisiti richiesti;
- d) nei casi in cui un docente compili domande di finanziamento (PAR, FIRB, PRIN, ecc.) dove deve essere preventivamente indicata una equipe di ricerca con le relative qualifiche e competenze (tra cui, appunto, i potenziali contrattisti).

Per gli incarichi che assumono la forma della collaborazione coordinata e continuativa, oltre alle ipotesi sopra indicate, l'individuazione diretta del collaboratore, può essere legata alla proroga di un precedente contratto (e non anche il rinnovo che prevede un nuovo contratto diverso da quello precedente, in cui occorre la selezione), dove la necessità di portare a compimento lo stesso programma oggetto del primo contratto comporta la conseguente prosecuzione del rapporto (che, di norma, complessivamente non deve superare i 24 mesi) con la stessa persona, a meno che il committente non decida di far concludere il programma utilizzando un altro collaboratore da individuare tramite avviso pubblico;

Ricordo infine che per l'acquisizione di servizi di consulenza, studio e ricerca, il nostro Regolamento interno relativo alle spese in economia, prevede comunque la possibilità di avvalersi di procedure semplificate esclusivamente entro un tetto massimo di spesa di 30.000 euro, al netto di IVA; in tal senso, molto chiaramente, il medesimo regolamento indica anche che nessuna acquisizione di beni e servizi o effettuazione di lavori può essere artificiosamente frazionata con lo scopo di sottrarla alla disciplina nello stesso fissata.

**Accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare altre risorse.**

Per quello che riguarda il requisito dell'accertamento preliminare della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, previsto espressamente dalla norma, il Consiglio di Amministrazione, nella ricordata seduta del 30 gennaio u.s., ha ritenuto necessario che venga sviluppato un sistema di valutazione che permetta un riscontro di ciò a livello di Ateneo; nelle more della realizzazione di questo sistema, che per la sua complessità necessiterà sicuramente di tempi non brevi, ha ritenuto che l'affidamento dell'incarico debba essere preceduto da un accertamento reale da parte del responsabile della struttura, sull'assenza di servizi o di professionalità, interni alla struttura stessa, che siano in grado di adempiere l'incarico e sulla impossibilità di distrarre il personale presente dalle proprie attività.

Per i Dipartimenti l'accertamento, che diventa d'ora in poi necessario anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi del regolamento di Ateneo, deve essere oggetto di valutazione anche da parte del Consiglio della struttura.

Per gli incarichi che hanno come Committente il Rettore, l'accertamento deve essere preventivamente effettuato dal responsabile della struttura richiedente.

#### **Situazioni in sospenso.**

Per le procedure di conferimento di incarichi avviate dall'inizio dell'anno e già concluse, dovrà essere individuata la tipologia di appartenenza, secondo la classificazione sopra indicata.

Le procedure avviate dall'inizio dell'anno, e non ancora concluse, dovranno essere perfezionate integrando la documentazione secondo le indicazioni sopra descritte.

Ritengo infine necessario sottolineare che le indicazioni fornite con la seguente circolare, nascono dal desiderio di sostenere le singole strutture nello svolgimento delle proprie attività, proponendo loro procedure ben definite e certe, senza correre il rischio di incappare in mancanze di carattere procedurale che potrebbero generare anche gravi conseguenze per i responsabili che le hanno disposte: il mancato rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi di questo tipo potrebbe infatti configurare, come espressamente ribadito più volte dal legislatore, anche un illecito disciplinare e determinare responsabilità erariale.

In tal senso è auspicabile che le varie strutture facciano propria l'integrazione procedurale, adeguandosi a queste indicazioni, a prescindere dalla conversione in legge del D.L. 4/2006, in quanto il contenuto sostanziale di tale provvedimento era già stato in qualche modo anticipato nei ricordati interventi, sia della Corte dei Conti sia della Funzione Pubblica, esplicativi della normativa già esistente in materia.

Per chiarimenti inerenti quanto sopra trattato relativamente agli aspetti fiscali, contributivi e previdenziali è possibile rivolgersi all'Ufficio remunerazione, collaborazioni, borse e assegni (Annalisa Manganelli tel. 0577/232366 - manganellia@unisi.it, Aldo Leolini tel 0577/232241 - leolini@unisi.it ); per gli

aspetti inerenti a problematiche di carattere contabile o informativo, contattare l'Ufficio Bilancio di Ateneo (Monica Santinelli tel. 0577/232215 - santinellim@unisi.it) o (Caterina Armini Tiravelli tel. 0577/233323 - 232030 - arminic@unisi.it); per le procedure relative alla assunzione degli impegni, contattare l'Ufficio Programmazione Risorse Umane (Licia Marino tel. 0577/232236 - marinol@unisi.it, Federica Sorrentino tel. 0577/232223 - sorrentinof@unisi.it ).

Problematiche di carattere giuridico o che necessitino una consulenza nella predisposizione dei progetti che stanno alla base del contratto potranno essere condivise con il servizio di Ateneo per la qualificazione dei rapporti di lavoro ( Laura Goracci e Elena Perrucci - tel. 0577/232461- goracci@unisi.it, perrucci@unisi.it ).

Cordiali saluti.

F.to Il Rettore

Allegati:

- Delibera della Corte dei Conti del 15.02.05
- Circolare della Funzione Pubblica - Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni, del 15.03.05
- Estratto della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266).

**DELIBERA**  
**CORTE DEI CONTI**

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO  
Adunanza del 15 febbraio 2005

“Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”

Le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e i comuni, possono conferire, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrispondente all’articolo 7 d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, incarichi individuali ad esperti di “provata competenza” per “esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”.

Le regole per il conferimento degli incarichi da parte dei ministri, sono state definite con il regolamento approvato con D. P. R. 18 aprile 1994, n. 338, che circoscrive l’oggetto degli incarichi alla “necessità di compiere studi e di risolvere problemi”. Gli incaricati devono consegnare una relazione scritta sui risultati dello studio e sulle soluzioni proposte. L’attività svolta è soggetta alla valutazione di un apposito comitato.

Allo scopo di garantire la trasparenza e il rispetto delle regole sull’affidamento degli incarichi, l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono “di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza” retribuiti, devono pubblicare gli elenchi sui conferimenti, da inviare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione è stata inserita nell’articolo 53, commi 14, 15 e 16, d. lgs. n. 165/2001 che ha previsto anche una relazione annuale al Parlamento nella quale il Dipartimento deve riferire sui dati raccolti e formulare proposte “per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi”<sup>1</sup>.

L’articolo 110, comma 6, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce, infine, che le province e i comuni possono inserire, nei propri regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, disposizioni che prevedano “per

---

<sup>1</sup> Il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato recentemente i risultati del monitoraggio sugli incarichi e le consulenze esterne, conferiti dalle amministrazioni pubbliche, compresi regioni ed enti locali, utilizzando gli elenchi trasmessi ai sensi delle disposizione citate.

obiettivi determinati e con convenzioni a termine” il ricorso a collaborazioni esterne “ad alto contenuto di professionalità”. Gli enti locali perciò, oltre al conferimento degli incarichi esterni ai sensi dell’articolo 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001, possono ricorrere a collaborazioni esterne, nei casi in cui sia necessario avvalersi di un contributo d’alta professionalità, a condizione che la facoltà sia stata prevista nei loro regolamenti.

Oltre le disposizioni di carattere generale, diverse leggi consentono, alle amministrazioni dello Stato, di ricorrere ad incarichi esterni in casi determinati<sup>2</sup>; anche le regioni hanno emanato leggi per disciplinare gli incarichi e le consulenze.

Sulla base delle disposizioni citate, la giurisprudenza della Corte dei conti, in sede di controllo e in sede giurisdizionale, ha elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni:

- a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;
- b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;
- d) indicazione della durata dell’incarico;
- e) proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione.

Allo scopo di contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, aumentata anche per il ricorso, frequente e ingiustificato, agli incarichi esterni, con il duplice effetto di una spesa aggiuntiva e della mancata utilizzazione delle ordinarie strutture amministrative, l’articolo 1, commi 9 e 11, del d. l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, ha posto un limite alla spesa per gli incarichi. Il limite è posto per le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti “a tutela dell’unità economica della Repubblica”.

Oltre il limite della spesa, la norma citata ha individuato tre categorie d’incarichi: di studio, di ricerca o di consulenza, per le quali ha prescritto un’adeguata motivazione e la possibilità di ricorrervi “solo nei casi previsti dalla legge o nell’ipotesi di eventi straordinari”. Gli atti di conferimento dell’incarico devono poi essere trasmessi agli organi di controllo interno degli enti.

---

<sup>2</sup> Le leggi speciali che prevedono tale facoltà sono elencate in Corte dei conti, Sezione del controllo (2° Collegio), deliberazione n. 101 del 20 maggio 1997 che approva la “Relazione sull’attuazione del d. legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.

L'affidamento d'incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 1, comma 9, "costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

Le disposizioni dei commi 9 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 191/2004 hanno cessato di essere in vigore il 31 dicembre 2004 e sono state sostituite, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dall'articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

I commi 11 e 42 confermano il limite della spesa per il conferimento degli incarichi esterni, determinandolo, per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, escluse le università e gli enti di ricerca, nell'importo erogato per lo stesso oggetto nel 2004. Gli atti di affidamento degli incarichi dovranno recare perciò una certificazione dell'Ufficio centrale del bilancio, per le amministrazioni centrali dello Stato, e dei competenti servizi di ragioneria per gli enti pubblici nazionali, per le regioni, le province e i comuni, sul rispetto del limite di spesa stabilito dalla legge n. 311/2004. Per gli enti che adottano la contabilità economica, l'attestazione è rimessa all'organo che esercita il controllo contabile.

Il comma 11 disciplina, poi, il conferimento degli incarichi esterni da parte delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici non economici nazionali; il comma 42 riguarda, invece, l'affidamento degli incarichi da parte delle province e dei comuni, comunità montane e unioni di comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Le norme attuali hanno per oggetto le tre categorie già individuate dal d. l. n. 168/2004: incarichi di studio, di ricerca, di consulenza. I due commi differiscono, invece, nella motivazione prescritta per il conferimento.

Le differenze fra i due commi saranno esaminate successivamente, poiché è necessario definire, in via preliminare, il contenuto degli incarichi ai quali si applica la legge.

Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Il contenuto degli incarichi, cui fanno riferimento i commi 11 e 42, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile.

Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo.

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;

prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;

consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;

studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, nella previsione dei commi 11 e 42:

le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. L'esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.

Restano fuori dell'oggetto dei commi 11 e 42 anche i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

L'esclusione di questo tipo di rapporti si ricava, del resto, dalla stessa legge n. 311/2004 la quale, al comma 116 dell'articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni, comprese regioni, province e comuni, possono avvalersi, nel 2005, di personale a tempo determinato, esclusa la nomina del direttore generale dei Comuni (art. 108 d. lgs. n. 267/2000), "con contratti di collaborazione coordinata e continuativa". I rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa sono quindi utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative e non riguardano perciò il ricorso agli incarichi esterni.

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, infatti, per la loro stessa natura che prevede la continuità della prestazione e un potere di direzione dell'amministrazione, appaiono distinti dalla categoria degli incarichi esterni, caratterizzata dalla temporaneità e dall'autonomia della prestazione. Resta fermo, peraltro, che, qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione e all'invio alla Corte dei conti, secondo le previsioni dei commi 11 e 42.

Dopo avere precisato il contenuto degli incarichi, si può passare a considerare le differenze fra il comma 11 e il comma 42, per quanto riguarda la motivazione prescritta.

Il comma 11, che si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, comprese le regioni, dispone che il conferimento dell'incarico deve essere adeguatamente motivato ed "è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi di eventi straordinari". Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali non economici e le regioni potranno quindi conferire incarichi esterni soltanto nei casi previsti dalla legge nazionale, o dalle leggi regionali, salvi gli eventi straordinari. Le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, benché esclusi dal rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 11, sono assoggettati alle altre disposizioni dello stesso comma, limitatamente però agli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, conferiti in materie e per oggetti rientranti nella competenza della struttura burocratica dell'ente.

Il comma 42, che riguarda le province e i comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, stabilisce che il conferimento degli incarichi "deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi". L'affidamento dell'incarico deve essere preceduto perciò da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull'assenza di servizi o di professionalità, interne all'ente, che siano in grado di adempiere l'incarico.

Il comma 42 dispone poi che l'atto di conferimento deve essere sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti, che valuterà, ai sensi dell'articolo 239 lettera b) T. U. n. 267/2000, la regolarità contabile,

finanziaria ed economica dell'atto, con particolare riguardo all'osservanza del limite di spesa posto dalla legge n. 311/2004.

I commi 11 e 42 stabiliscono, infine, la trasmissione alla Corte dei conti degli atti di conferimento degli incarichi e prevedono che l'affidamento dei medesimi, senza il rispetto delle previsioni della legge, "costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

La legge impone l'invio degli atti alla Corte dei conti, senza altra specificazione. Poiché la Corte svolge funzioni di controllo e giurisdizionali, è necessario individuare se gli atti debbano essere trasmessi alle Sezioni centrali e regionali di controllo o alle Procure regionali, restando, in ogni caso, escluse le sezioni giurisdizionali della Corte che, per la natura delle loro funzioni, non possono ricevere atti al di fuori dell'esercizio della giurisdizione.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno già riconosciuto, con la deliberazione n. 7/2003 del 27 febbraio 2003, la competenza delle Sezioni del controllo nel caso dell'invio alla Corte dei conti dei contratti conclusi a trattativa privata. Le Sezioni Riunite ritennero, infatti, che la competenza a ricevere gli atti spettasse alle Sezioni del controllo, trattandosi di atti utilizzabili ai fini del controllo sulla gestione.

Occorre aggiungere che l'eventuale attribuzione della competenza alle Procure regionali, contrasterebbe con la funzione istituzionale degli organi requirenti, che hanno il compito di esercitare l'azione per l'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile e che possono ricevere, perciò, soltanto gli atti dai quali emergano elementi di danno per l'erario. La Corte costituzionale ha affermato (sentenza 22 febbraio 1989 n. 104), del resto, che il Procuratore della Corte dei conti non può chiedere una serie di atti amministrativi, al di fuori di "elementi concreti e specifici" d'ipotesi di danno erariale, poiché, in tal modo, l'organo requirente si attribuirebbe compiti di controllo, estranei alla sua funzione istituzionale.

Conferma, *ex adverso*, tale assunto l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che fa oggetto di espressa previsione l'invio alle Procure regionali della Corte dei conti degli atti di riconoscimento del debito, sintomatici di danno erariale.

Corroborata ulteriormente il riconoscimento della competenza delle Sezioni del controllo la considerazione che le disposizioni dei commi 11 e 42 sono dirette, soprattutto, al contenimento della spesa nel settore degli incarichi. La competenza delle Sezioni del controllo deriva, perciò, dallo scopo delle norme, poiché l'accertamento degli equilibri finanziari delle amministrazioni pubbliche e della "sana gestione finanziaria" degli enti locali, non può che spettare alla sede del controllo.

Occorre precisare, ora, secondo le competenze stabilite dalla legge e dal regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, le Sezioni del controllo alle quali dovranno essere inviati gli atti:

Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

Amministrazioni centrali dello Stato

Sezione del controllo sugli enti

Enti controllati

Sezioni regionali di controllo

Amministrazioni decentralizzate dello Stato

Regioni

Province

Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Comunità montane, con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Unioni di Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Aziende sanitarie locali

Camere di commercio, industria e agricoltura

Enti pubblici regionali non economici.

Le Sezioni del controllo, ricevuti gli atti, li utilizzeranno secondo i principi e i procedimenti del controllo successivo sulla gestione, previsti dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 richiamato, per quanto riguarda i comuni e le province, dall'articolo 148 T. U. n. 267/2000, e dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Rientra, poi, nella competenza delle Sezioni l'approvazione dei criteri organizzativi interni per l'esame degli atti.

Qualora, in tale sede, si dovesse venire a conoscenza di ipotesi d'illecito contabile si procederà alla segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti, secondo le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 12 – 27 gennaio 1995) che, nell'affermare la netta distinzione fra il controllo sulla gestione e la giurisdizione di responsabilità amministrativa, ha confermato, tuttavia, che il Procuratore della Corte dei conti può promuovere l'azione di responsabilità sulla base di una segnalazione acquisita "attraverso l'esercizio dei poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione", arrestandosi alla segnalazione il rapporto fra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione. Resta fermo, peraltro, l'obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei conti, posto dalla legge a carico degli organi amministrativi e di controllo interni.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per il personale  
delle pubbliche amministrazioni  
Servizio per il trattamento del personale

Roma, 15 marzo 2005

**Lettera circolare**

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
- Ufficio del Segretario generale  
A tutti i Ministeri  
- Gabinetto  
- Direzione generale affari generali e  
personale  
Al Consiglio di Stato  
- Ufficio del Segretario generale  
Alla Corte dei conti  
- Ufficio del Segretario generale  
All'Avvocatura generale dello Stato  
- Ufficio del Segretario generale  
Alle Amministrazioni dello Stato ad  
ordinamento autonomo  
(per il tramite dei Ministeri interessati)  
Al Consiglio nazionale dell'economia e  
del  
lavoro - Ufficio del Segretario generale  
Agli Enti di cui all'articolo 70, comma 4,  
del  
d.lgs. n. 165/2001  
Alle Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999  
(per il tramite dei Ministeri interessati)  
Agli Enti pubblici non economici  
(per il tramite dei Ministeri vigilanti)  
e, p.c. Alla Presidenza della Repubblica  
- Segretariato generale  
All'Agenzia per la rappresentanza  
negoziale

delle pubbliche amministrazioni (ARAN)  
Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato - IGOP  
Loro sedi

**OGGETTO:** Disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza.

### **Premessa**

Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sul tema dell'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza appare opportuno fornire alcuni chiarimenti.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311, in diversi commi dell'articolo unico, impone alle pubbliche amministrazioni alcuni limiti di spesa per il ricorso alle collaborazioni esterne, oltre che per le tipologie di lavoro flessibile, come i contratti a tempo determinato. Ciò in considerazione del fatto che il perdurante blocco delle assunzioni potrebbe determinare, come già di fatto avvenuto, un aumento della spesa per le collaborazioni, oltre che della spesa per il personale dovuto al ricorso al lavoro a tempo determinato, nonché un utilizzo non corretto di tali istituti contrattuali.

Le disposizioni che interessano sono contenute nei commi 11, 42 e 116 e presentano alcune difficoltà interpretative in quanto hanno per oggetto fattispecie differenziate, tetti di spesa e destinatari diversi e, conseguentemente, possono comportare problemi applicativi per le amministrazioni, non solo in termini finanziari ma anche dal punto di vista della configurazione giuridica della fattispecie. Pertanto, ad avviso dello scrivente, è opportuno, in questa sede, procedere ad una analisi approfondita delle richiamate disposizioni, anche a seguito delle "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)" stilate dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti nell'adunanza del 15 febbraio 2005.

### **1. Gli incarichi ad elevato contenuto professionale**

Le disposizioni della legge finanziaria riprendono in materia quanto già disciplinato dal decreto legge n. 168 del 2004, convertito con legge n. 191 del 2004, la cui efficacia deve, però, considerarsi esaurita al 31 dicembre 2004.

Dalla lettura sistematica delle richiamate disposizioni della legge finanziaria emerge come il legislatore abbia stabilito una linea di demarcazione, costituita dalla tipologia di prestazione, fra le collaborazioni ad alto contenuto professionale, quali gli incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui ai commi 11 e 42 e le collaborazioni coordinate e continuative in genere indicate al comma 116.

Si osserva, inoltre, come entrambe le disposizioni della legge finanziaria indichino i presupposti del ricorso agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, che sono così

individuati: *“L’affidamento...a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente... è possibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari”* (art. 1, comma 11, secondo periodo), per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001 salvo le specifiche previsioni del comma 42 per gli enti locali. Quest’ultimo individua come presupposto per il ricorso alle richiamate tipologie di lavoro autonomo l’*“assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.”* (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

Tuttavia non sembra che tali disposizioni si pongano in contrasto con la disciplina vigente in tema di incarichi esterni, segnatamente previste dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le amministrazioni locali. Infatti come indicato dalla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento, il ricorso alle collaborazioni esterne di cui alle norme citate si sostanzia nella necessità di far fronte ad una esigenza di carattere eccezionale e peculiare che comporta il ricorso all’apporto di apposite competenze specifiche non rinvenibili al suo interno, poiché diversamente l’amministrazione è tenuta ad utilizzare le risorse professionali di cui dispone oppure tenere conto delle mutate necessità in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, eventualmente ricorrendo alle procedure di progressione verticale od orizzontale. Oppure facendo ricorso alle procedure di mobilità, particolarmente favorite dal legislatore con l’ultima legge finanziaria, anche attraverso avvisi e procedure selettive. Tenuto conto di quanto premesso l’incarico ad un estraneo all’amministrazione può essere ritenuto legittimo solo quando costituisca fattispecie rientrante nelle tipologie previste dalla normativa generale o da leggi speciali che lo consentano.

### **1.1 Criteri di legittimità**

Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza dovranno rispondere ai criteri di legittimità individuati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, puntualmente richiamata nella circolare n. 4 del 2004, e ripresi nelle linee di indirizzo dettate dalla Corte in relazione alla legge n. 311 del 2004 come di seguito riportato.

*“...la giurisprudenza della Corte dei Conti, in sede di controllo e in sede giurisdizionale, ha elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni:*

- a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;*
- b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;*
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;*
- d) indicazione della durata dell’incarico;*
- e) proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita*

*dall'amministrazione.*"

Si sottolinea come un altro elemento che assume particolare rilievo ai fini della legittimità del ricorso agli incarichi ad esterni sia costituito dal collegamento fra gli obiettivi del committente e l'oggetto dell'incarico. Infatti, poiché le pubbliche amministrazioni sono profondamente orientate da logiche programmatiche, finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati, la collaborazione esterna dovrebbe naturalmente inserirsi nell'ambito di attività oggetto dell'indirizzo politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Ciò mette in evidenza l'importanza della fase della individuazione delle competenze necessarie cui si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori. Può essere, pertanto, opportuno ricorrere ad avvisi pubblici ed a metodologie qualificate di valutazione e selezione e comparazione dei curricula, in modo da garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione committente, oltre a garantire la trasparenza delle scelte dell'amministrazione e per gli enti locali prevedere tali procedure nei propri regolamenti sull'ordinamento e sui servizi o provvedere ad adottare appositi regolamenti.

## **1.2 Contenuto della prestazione**

Le disposizioni contenute nei commi 11 e 42 fanno riferimento a fattispecie diverse che sono ricollegate dall'elemento della elevata professionalità. Si può ritenere che nel caso degli incarichi di studio e di ricerca si tratti, in genere, di collaborazioni occasionali ben circoscritte nel contenuto e destinate ad esaurirsi in un breve lasso di tempo quali, appunto prestazioni occasionali. Mentre nell'ipotesi della consulenza tale prestazione potrebbe identificarsi anche con la collaborazione coordinata e continuativa nella quale, pur in presenza di una prestazione riconducibile ad un ambito ben definito, questa sia destinata a protrarsi nel tempo, in maniera coordinata con i fini del committente, seppure in modo sostanzialmente autonomo. In pratica tutte e tre le fattispecie possono considerarsi rientrare nella prestazione d'opera intellettuale disciplinata dagli articoli 2229-2238 del codice civile.

Appare, però, utile chiarire in cosa si sostanziano le diverse tipologie di incarico richiamate dal legislatore, al fine evidenziare il contesto che ne legittima il ricorso, anche facendo riferimento alla disamina contenuta nelle linee di indirizzo fornite dalla Corte dei Conti.

Per quanto concerne gli incarichi di studio può farsi riferimento all'articolo 380 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, poi riprodotto nel regolamento di semplificazione d.P.R. 18 aprile 1994, n. 338 in materia di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri. Sul punto la medesima giurisprudenza della Corte, aveva definito la tipologia in questione come lo studio o l'esame di un particolare problema con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio del committente e sarà da questi utilizzato<sup>3</sup>. L'incarico di studio concerne quindi lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente.

---

<sup>3</sup> Corte dei Conti Sez. Contr., det. N. 1453 del 21 maggio 1984, Ministero del bilancio e della programmazione economica (p. d. 101666).

Gli incarichi di ricerca si sostanziano in un'attività speculativa, ed in questo caso acquista una particolare importanza il legame con l'attività programmatica delle amministrazioni sopra ricordata.

Attraverso gli incarichi di consulenza il committente si assicura pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni tramite prestazioni professionali, eventualmente anche in maniera coordinata e continuativa, ma che in tal caso rientrano nelle previsioni contenute nel comma 116.

Sempre in tema di legittimo ricorso all'apporto esterno si rinvia alla distinzione operata dalla Corte, la quale ritiene che siano escluse dal novero degli incarichi definiti ai commi 11 e 42:

- *le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;*
- *la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;*
- *gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, ciò in quanto difetta ogni facoltà discrezionale dell'amministrazione, come peraltro sottolineato dalla espressa esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici contenuta nel comma 42.*

## **2. Gli adempimenti connessi all'affidamento di incarichi**

Il legislatore nel fissare limiti di spesa per il ricorso alle collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale ha posto, nei commi 11 e 42, ulteriori obblighi a carico delle amministrazioni. Infatti tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere gli atti di affidamento di incarichi e consulenze conferiti a soggetti estranei all'amministrazione alla Corte dei Conti e gli enti locali debbono trasmettere anche la valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Tali previsioni hanno posto alcuni problemi interpretativi poiché il legislatore non ha specificato come l'obbligo di trasmissione degli atti alla Corte si inserisca nel vigente sistema dei controlli sulla gestione ed anche in considerazione del fatto che in entrambi i commi si prevede che l'affidamento di incarichi al di fuori delle previsioni ivi contenute costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Al riguardo è la Corte medesima a definire la portata della norma, come già in precedenza accaduto in relazione all'articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 168 del 2004. Infatti nelle linee di indirizzo già richiamate viene chiarito che l'obbligo di trasmissione degli atti alla Corte deve ritenersi rientrante fra le competenze alla medesima attribuite in tema di controllo sulla gestione e, pertanto, è da escludersi l'ipotesi di un invio alle Procure regionali infatti ciò *"contrasterebbe con la funzione istituzionale degli organi requirenti, che hanno il compito di esercitare l'azione per l'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile e che possono ricevere, perciò, soltanto gli atti dai quali emergano elementi di danno per l'erario"*. In particolare gli atti inviati saranno utilizzati nell'ambito del controllo successivo sulla gestione. Solo se in tale sede si verrà a conoscenza di ipotesi di illecito contabile si procederà alla segnalazione alla competente Procura regionale. La Corte ha,

inoltre, ricordato che rimane a carico degli organi amministrativi e di controllo interni l'obbligo di denuncia alla Procura regionale di tali ipotesi.

Il comma 42 dell'articolo unico prevede, quindi, che gli incarichi ad estranei all'amministrazione affidati da parte degli enti locali devono essere comunicati alla Corte corredati dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale.

In precedenza l'articolo 1, comma 9 del decreto n. 168 del 2004 aveva imposto la comunicazione preventiva agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente, pertanto erano sorti diversi interrogativi sulla natura dell'attività che tali organi erano chiamati ad effettuare e sull'incidenza di un esito negativo del controllo sull'effettivo affidamento dell'incarico. Ora la legge finanziaria nel riferirsi espressamente alla valutazione degli organi di revisione degli enti fa rientrare l'adempimento nelle tradizionali competenze dell'organo.

Anche su tale profilo è opportuno fare riferimento alle linee di indirizzo della Corte dei Conti nelle quali è chiarito che il collegio dei revisori dei conti deve valutare la regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'atto, con particolare riguardo all'osservanza del limite di spesa posto dalla legge n. 311 del 2004.

L'attività in questione corrisponde, quindi, a quella definita dall'articolo 239, lett. b) del decreto legislativo n. 267 del 2000, che in relazione alle funzioni degli organi di revisioni, stabilisce che gli stessi forniscono:

*“b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione”.*

### **3. Le collaborazioni coordinate e continuative**

Sempre in relazione alla natura dei rapporti di lavoro per i quali la legge finanziaria pone dei tetti di spesa è opportuno ricordare le disposizioni contenute nel comma 116 dell'articolo unico, laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e alle autonomie locali che, pertanto, non hanno un tetto di spesa, con l'eccezione, però, degli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, le quali, pertanto, non possono ricorrere al lavoro a tempo determinato, alle convenzioni ed alle collaborazioni coordinate e continuative.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni della legge finanziaria si evidenzia una differenza fra le collaborazioni di cui ai commi 11 e 42, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative indicate al comma 116. Differenza che la legge finanziaria pone nell'elevato contenuto professionale e nella particolare competenza specialistica rinvenibile negli incarichi di studio, ricerca e consulenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative di cui al comma 116, che da queste debbono essere tenuti distinti e per i quali è posto l'obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti.

Al riguardo è, infatti, il caso di ricordare che per individuare i casi oggetto di tale adempimento è necessario riferirsi al contenuto della prestazione ed alle modalità di svolgimento della stessa e non alla tipologia contrattuale cui si fa ricorso, poiché le attività di studio, ricerca o consulenza possono essere oggetto di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa oltre che di prestazione occasionale.

E' tuttavia necessario sottolineare che seppure il legislatore abbia operato un riferimento indifferenziato per quanto riguarda il ricorso a personale a tempo determinato o a contratti di collaborazione coordinata e continuativa le amministrazioni dovranno orientare la scelta della tipologia lavorativa in relazione alla specifica necessità cui debbono dare soluzione. Infatti laddove si debba rispondere ad una esigenza quantificabile e definita nel tempo sarà necessario un effettivo inserimento nell'organizzazione lavorativa e l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. Pertanto l'amministrazione stipulerà contratti di lavoro a tempo determinato. Qualora invece ci si trovi in circostanze eccezionali, e pertanto temporanee, cui non si possa far fronte con le risorse in dotazione si ricorrerà ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso rileva la competenza necessaria a svolgere l'attività richiesta in autonomia, seppure in coordinamento con i fini dell'amministrazione committente. Infatti sul punto la giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato l'impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell'amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.

#### **4. Tetto di spesa**

Per quanto concerne la spesa si rinvia ai commi 11, 42 e 116 dell'articolo unico della legge finanziaria nei quali il legislatore ha posto limiti diversi per le singole amministrazioni e per le diverse tipologie contrattuali.

Al riguardo si segnala che, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti nelle già citate linee di indirizzo, il tetto di spesa stabilito al comma 11 per gli incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione si applica a tutte le pubbliche amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con la sola esclusione delle università e degli enti di ricerca.

In conclusione si rammenta che le tipologie professionali e contrattuali indicate nei richiamati commi 11, 42 e 116 vanno adottate con prudenza e non debbono costituire fenomeni permanenti tali da generare aspettative di stabilizzazione non compatibili

con le disposizioni sull'accesso nella pubblica amministrazione e con quanto previsto in materia di assunzioni nella legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Rileva, pertanto, richiamare il principio guida contenuto nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che vede tra le proprie finalità quella di *“realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni”*, in particolare in sede di programmazione dei fabbisogni, di programmazione delle attività di formazione e di contrattazione integrativa decentrata, nonché ricorrendo all'utilizzo dell'istituto della mobilità.

Il Direttore dell'Ufficio  
Francesco Verbaro

## COMUNICAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI

Ai fini della trasmissione degli atti le amministrazioni dovranno, pertanto, attenersi a quanto di seguito evidenziato:

Amministrazioni centrali dello Stato	Atti corredati da certificazione sul rispetto del limite di spesa dell'Ufficio centrale di bilancio	Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti
Enti pubblici nazionali	Atti corredati da certificazione sul rispetto del limite di spesa dei competenti servizi di ragioneria	Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti
Regioni, Province e Comuni Amministrazioni decentrate dello Stato ASL, CCIA, Enti pubblici regionali non economici	Atti corredati da certificazione sul rispetto del limite di spesa dei competenti servizi di ragioneria	Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti
Enti che adottano la contabilità economica	Attestazione dell'organo che esercita il controllo contabile	Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti per gli enti territoriali oppure Sezione sul controllo degli enti

## LEGGE 266/2005 (FINANZIARIA 2006) – ESTRATTO DI NORME DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSANTI LE UNIVERSITA'

### **RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA', RAPPRESENTANZA**

**10.** A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

### **AUTOVETTURE**

**11.** Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

### **MONITORAGGIO SPESE PER BENI E SERVIZI – OBBLIGO CONVENZIONI**

**22.** A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della [legge n. 488 del 1999](#), le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

### **ACQUISIZIONE IMMOBILI**

**23.** In considerazione dei criteri definatori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.

**25.** Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

**26.** Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.

## **VERSAMENTO ACCANTONAMENTO TAGLIA-SPESE 2002**

48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del [decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 ottobre 2002, n. 246](#), nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del [decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2004, n. 191](#), sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

## **INFORMATIZZAZIONE CORRISPONDENZA**

51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

## **RIDUZIONE IMPORTO CONSULENZE**

56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

## **LIMITE TRIENNALE AMMONTARE CONSULENZE**

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

## **INDENNITA'**

58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime

controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

**59.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.

## **RELAZIONE SU RIDUZIONE IMPORTO CONSULENZE E INDENNITA'**

**61.** Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.

## **VERSAMENTO RIDUZIONE INDENNITA' E CONSULENZE**

**63.** A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#).

## **COMUNICAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI**

**173.** Gli atti di spesa relativi ai commi [...], 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

## **INCREMENTI RETRIBUTIVI BIENNIO 2004/2005**

**178.** In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.

## **INCREMENTI RETRIBUTIVI BIENNIO 2006/2007**

**186.** Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia

e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

## **TEMPO DETERMINATO – CONVENZIONI – CO.CO.CO.**

**187.** A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**188.** Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

## **TRATTAMENTO ACCESSORIO**

**189.** A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni.

**190.** È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

**191.** L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

**192.** A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

**193.** Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

**194.** A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

**195.** I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

**196.** Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

## **INCENTIVAZIONE TECNICI INTERNI**

**207.** L'articolo 18, comma 1, della [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

## **EQUO INDENNIZZO**

**210.** Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

**211.** La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

## **INDENNITA' DI TRASFERTA IN ITALIA E MAGGIORAZIONI**

**213.** L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della [legge 26 luglio 1978, n. 417](#), e all'articolo 1, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513](#), l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della [legge 18 dicembre 1973, n. 836](#), nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320](#), sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

**214.** Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

## VIAGGI AEREI ALL'ESTERO

**216.** Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 della [legge 18 dicembre 1973, n. 836](#).

## RETRIBUZIONE FESTIVITA'

**224.** Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della [legge 27 maggio 1949, n. 260](#), come sostituito dall'articolo 1 della [legge 31 marzo 1954, n. 90](#), in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

## SPECIALIZZAZIONI MEDICHE

**300.** Al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;

b) all'articolo 39:

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#)»;

d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della [legge 29 dicembre 1990, n. 428](#), e dall'articolo 1 del [decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90](#), convertito dalla [legge 8 maggio 2001, n. 188](#), destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007»;

e) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257](#)»

## 5 per MILLE

**337.** Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#);

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

**338.** Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla [legge 20 maggio 1985, n. 222](#).

**339.** Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

**340.** Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

## **ESENZIONE IRES FINANZIAMENTI RICERCA**

**353.** Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#), aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.